



unione nazionale cooperative italiane

17 FEB. 2011

Prot. n. *446 fu/0320/21*
Ufficio Studi, Legislativo e Sindacale

Roma,
Sede centrale: Via San Sotero, 32 - 00165 ROMA
Tel. 06.39366729 - 06.39367290 - 06.39367291 - Fax 06.39375080
www.unci.org - e-mail: info@unci.org

Oggetto Detassazione produttività e ristorno

Alle Strutture Territoriali
via mail

Alle Associazioni Settoriali
via mail

Ai Revisori
via mail

Si informa che l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro hanno chiarito alcuni aspetti della misura della detassazione degli elementi legati alla produttività. La circolare congiunta n. 3/E del 14 specifica, tra le altre cose, il necessario requisito della stipula di un accordo collettivo.

La misura

Si tratta della misura contenuta originariamente nel D.L. 93/2008, convertito in legge n. 126/2008, poi modificata dall'art. 5 del D.L. 185/2008 conv. in legge n. 2/2009 (pacchetto Anticrisi), dalla legge 191/2009 (Finanziaria 2010 - proroga per il 2010) ed infine dal D.L. 78/2010 (proroga per il 2011) volta ad agevolare fiscalmente gli elementi di reddito legati agli incrementi di produttività e ad altri elementi riferiti all'andamento economico dell'impresa

Tra una proroga e l'altra la disciplina è divenuta alquanto intricata, specie per il ruolo dato alla contrattazione collettiva. Vediamo le differenze tra il periodo d'imposta 2010 e 2011.

Anno 2010

Per l'anno passato non ci sono stati particolari problemi. Tali somme sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% (salva rinuncia scritta del lavoratore) ed hanno trovato applicazione, entro il limite di importo complessivo di **6.000 euro lordi**, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2009, a **35.000 euro**, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 alla medesima imposta sostitutiva.

Non era necessario alcun accordo (territoriale o aziendale) per poter beneficiare della detassazione.



Anno 2011

Il D.L. 178/2010 ha prorogato la misura anche per tutto il 2011, con alcune modifiche. Infatti, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, **in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali** e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di **6.000 euro** lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a **40.000 euro** (per il 2010 il limite era di 35.000 euro).

Il riferimento agli accordi collettivi ha sicuramente ristretto l'ambito oggettivo della disposizione, in quanto si sono esclusi dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro oppure di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, prima ammessi.

Inoltre, nel disporre la proroga per il 2011 il d.l. n. 78 del 2010 non aveva stabilito la misura della imposta sostitutiva ma aveva demandato ad un decreto ministeriale, sentite le parti sociali, la determinazione entro il 31 dicembre 2010 del sostegno fiscale e contributivo previsto per l'applicazione di tale disposizione (articolo 53, comma 3).

Tale decreto non è mai stato emanato ma nel frattempo è intervenuta la legge di stabilità per il 2011 (articolo 1, comma 47 della legge n. 220 del 2010).

La circolare in oggetto specifica che dal combinato disposto di tali norme (cioè d.l. n. 78 del 2010 e legge n. 220/2010), **per il 2011 la proroga della agevolazione fiscale per il salario di produttività deve essere applicata**

- **alle condizioni previste dal d.l. n. 78 del 2010 (vale a dire solo a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti);**
- **con l'aliquota del 10 % prevista dal d.l. n. 185 del 2008.**

Accordi e contratti collettivi territoriali o aziendali

Ai fini della applicazione della imposta sostitutiva **è condizione sufficiente l'attestazione, da parte del datore di lavoro, nel CUD** che

1. le somme (così come da prassi per gli anni 2008 - 2010) sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale

2. che esse siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, se richiesto, dovrà fornire prova.

Riepilogo degli elementi agevolabili

Possono dare luogo alla applicazione della misura in quanto riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa:

- straordinario (forfait o "in senso stretto"): è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
- lavoro a tempo parziale: è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);
- lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno;
- lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica;
- le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni: a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività;
- somministrazione di lavoro: la circolare si sofferma su tale fattispecie in quanto "particolare". In base all'articolo 23, comma 4, del d. lgs. 276 del 2003, alla stregua del quale "*i contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa*", per i due ENTI spetterà ai contratti collettivi aziendali o territoriali applicati dall'utilizzatore (cioè dalla cooperativa che utilizza lavoratori in somministrazione) determinare le modalità di applicazione della misura.

Il ristorno

La circolare interviene esplicitamente anche sull'istituto del ristorno. L'UNCI aveva sempre affermato che il ristorno erogato sotto forma di integrazione delle retribuzioni rientrasse tra le fattispecie oggetto di agevolazione, con la conseguenza che esso risulta:

- **detassabile fiscalmente al 10%**
- **decontribuito totalmente ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 142/2001**

La circolare si spinge ad affermare che i ristorni sono strutturalmente ed automaticamente legati ad un accordo collettivo, in quanto erogati sulla base dell'atto costitutivo (art. 2521 c.c.) condiviso dai soci-lavoratori e deliberati dalla collettività dei soci cooperatori in sede assembleare (art. 3 l. 142/2001).

Ciò significa che per il solo ristorno non è necessario stipulare apposito accordo collettivo.

L'Ufficio Studi, Legislativo e Sindacale UNCI resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento al riguardo.

Cordiali saluti



TR/OR

Il Capufficio Studi, Legislativo e Sindacale
Dott.ssa *Fiziana Pentassuglia*

